

STATUTO

**COOPERATIVA DI
SOLIDARIETA' SOCIALE
EUROPA - O.N.L.U.S.
COOPERATIVA SOCIALE
SIGLABILE COOPERATIVA
SOCIALE EUROPA - O.N.L.U.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BIELLA BI VIA COSTA DEL PIAZZO
2

Numero REA: BI - 181339

Codice fiscale: 02136460025

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-08-2021 - Statuto completo	2
--	---



Dott. CARLO SCOLA
NOTAIO
Via Garibaldi n2/A - 13900 Biella (BI)
Tel 015.23075 - 8407319
E-mail: cscola@notariato.it

Allegato "B" alla Raccolta n. 19.153

STATUTO

TITOLO I

ART. 1 DENOMINAZIONE

Esiste, ai sensi della L. 8 novembre 1991 n. 381 e successive modificazioni, una società cooperativa denominata "COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE EUROPA - O.N.L.U.S. COOPERATIVA SOCIALE" siglabile "COOPERATIVA SOCIALE EUROPA - O.N.L.U.S.".

ART. 2 SEDE E DURATA

La Cooperativa ha sede in Biella (BI) e, con delibera dell'organo amministrativo, può istituire, trasferire e sopprimere filiali, succursali, agenzie e rappresentanze. L'istituzione e la soppressione di sedi secondarie è invece di competenza dell'assemblea dei soci.

La durata della Cooperativa è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Tale termine può essere prorogato con delibera dell'assemblea dei soci anche prima della scadenza.

ART. 3 NORME APPLICABILI

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano:

- a) le disposizioni in tema di cooperative nonché, in quanto compatibili con le suddette leggi, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera e cioè in base alla legge 8 novembre 1991 n. 381;
- b) le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive modificazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori;
- c) le norme del codice civile relative alle società cooperative;
- d) per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata;
- e) le norme contenute nel D.Lgs 112/2017, ove applicabili.

ART. 4 REQUISITI DI NON LUCRATIVITA' E MUTUALITA' PREVALENTE

La cooperativa si propone di svolgere la propria attività caratteristica in prevalenza con i soci, ai sensi degli articoli 2512 e 2513 del codice civile.

Ai sensi dell'articolo 2514, comma 1, del codice civile:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;
- c) è fatto obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- d) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

TITOLO II

ART. 5 SCOPO MUTUALISTICO

La cooperativa non ha finalità speculative, ma intende far partecipare tutti i soci ai benefici della mutualità applicandone i metodi ed ispirandosi nella sua attività ai principi di libera e spontanea cooperazione alla cui diffusione ed affer-